

Ufficio previdenza

Via C. Ghiringhelli 7, 6501 Bellinzona

Tel. 091 814 40 61, Fax 091 814 44 22

ipct@ti.ch, www.ipct.ch

Bellinzona, 24 giugno 2019

Modifiche del Regolamento di previdenza IPCT con effetto 1° gennaio 2019

Il 1° gennaio 2019 sono entrate in vigore le modifiche del Regolamento di previdenza dell'IPCT del 17 ottobre 2013 decise il 15 novembre 2018 dal Consiglio di Amministrazione dell'IPCT. Queste modifiche nonché il Regolamento di previdenza aggiornato sono disponibili nella sezione Basi legali/IPCT del nostro sito internet www.ipct.ch.

Le ragioni principali delle modifiche apportate al Regolamento di previdenza sono le seguenti:

- Art. 7: Adeguamento alla prassi in uso.
- Art. 11: Adeguamento ai nuovi stipendi massimi previsti dalla nuova Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip) del 23 gennaio 2017.
- Art. 18: Leggero miglioramento della copertura previdenziale in caso di decesso di un assicurato attivo come previsto dalla LPP.
- Art. 20: Versamento delle pensioni IPCT da 13 a 12 mensilità (l'importo annuo di diritto rimane evidentemente lo stesso); esclusione del versamento della pensione tramite assegno postale (modalità ancora in uso per alcune decine di casi fino al 2018).
- Art. 21: Estensione del diritto alla liquidazione in capitale della pensione a partire dai 58 anni (solo per chi beneficia delle prestazioni secondo il piano attuale in primato dei contributi); liquidazione in capitale obbligatoria per le pensioni di poco conto.
- Art. 45: Precisazione delle condizioni relative al diritto e al calcolo del supplemento sostitutivo dell'AVS/AI; in particolare si esplicita che questa prestazione sarà sospesa al più tardi a 65 anni per gli uomini e a 64 anni per le donne (ciò che varrà quindi anche in caso di eventuale aumento dell'età di pensionamento AVS, per chi a quel momento già beneficerà di questa prestazione); si esplicita inoltre che questa prestazione viene fissata al momento del prepensionamento sulla base della rendita massima AVS valida a quel momento (in particolare ciò significa che, una volta che la sua erogazione ha avuto inizio, questa prestazione non viene adeguata a nessun rincaro).
- Art. 46: Articolo integrato nell'art. 21.
- Art. 56: Precisazione che il datore di lavoro tenuto a finanziare il supplemento sostitutivo dell'AVS/AI è quello che impiega l'assicurato al momento del suo prepensionamento.
- Art. 57: Nuovo metodo di calcolo per la ripartizione del finanziamento del supplemento sostitutivo dell'AVS/AI tra assicurato e datore di lavoro: viene ripristinato il principio in vigore fino al 2012 che prevede una ripartizione basata unicamente sullo stipendio (calcolato su un grado di occupazione del 100%): maggiore è lo stipendio, maggiore è la quota a carico dell'assicurato e viceversa, minore è lo stipendio e maggiore è la quota a carico del datore di lavoro (tutela dei redditi bassi); in media la percentuale a carico dei datori di lavoro sarà leggermente superiore al 50%.

- Art. 58: Articolo integrato nell'art. 57.
- Art. 59: Adeguamento dei fattori attuariali alle nuove basi attuariali dell'IPCT e introduzione del principio di interpolazione di tali fattori secondo gli anni e i mesi esatti al momento del prepensionamento.
- Art. 60: Semplificazione.

Le modifiche principali sono quelle che riguardano il versamento della pensione in dodici mensilità (art. 20; prima avveniva in tredici) e la nuova ripartizione del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI tra assicurato e datore di lavoro (art. 57) nell'attuale piano in primato dei contributi (le garanzie di pensione non sono invece toccate da questo cambiamento) che può determinare una modifica delle prestazioni di vecchiaia previste in caso di prepensionamento. Il nuovo certificato di previdenza fornisce pertanto un aggiornamento indicativo delle future prestazioni che sostituisce qualsiasi precedente indicazione data.

L'IPCT è a disposizione in caso di domande o richieste di chiarimenti in merito.